

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 26 del 9 Gennaio 2019

Presa d'atto delle risultanze del controllo di merito svolto dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (S.G.S.S.) sul progetto relativo all'istanza CR-22410-2017 del 29/06/2017 presentata dalla Sig.ra Mariarosa Fantoni.

Premesso che:

- in data 29/06/2017 la Sig.ra Mariarosa Fantoni ha presentato sul sistema informativo Sfinge istanza di accesso ai contributi per la ricostruzione post sisma registrata con protocollo CR-22410-2017 per il ripristino di due fabbricati a destinazione agricola situati nel Comune di Finale Emilia (MO);
- in data 04/06/2018 è stato emesso decreto di rigetto dell'istanza registrato con protocollo CR-1377-2018;

Considerato che la richiedente in data 30/08/2018 ha proposto dinanzi al T.A.R. dell'Emilia-Romagna ricorso avverso il succitato decreto di rigetto ed a tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti allo stesso;

Visto l'art. 20 commi 1, 5, 6 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. "1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso. (...) Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. 6. I controlli sul rispetto della normativa antisismica competono alle strutture tecniche preposte, ai sensi della L.R. n. 19/2008. Nei comuni classificati a bassa sismicità i progetti sono sottoposti a controllo con metodo a campione con percentuale del 25%.";

Vista l'Ordinanza n. 27/2013, come integrata e modificata dalla successiva Ordinanza n. 59/2014, che regola, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 16/2012 (*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio*), le modalità di predisposizione e controllo dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, relativi agli interventi di riparazione, rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione su edifici privati, produttivi e pubblici che beneficiano di contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2012, o erogati dall'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012;

Richiamato in particolare l'art. 3 dell'Ordinanza suddetta, che specifica che i controlli a campione di conformità alle "Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008" (d'ora in avanti NTC-2008) dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, disciplinati dalla presente Ordinanza, sono svolti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna (d'ora in avanti S.G.S.S.),

limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19/2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica;

Considerato il Decreto n. 836/2015 del Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma dell'Emilia del 2012 inerente all'approvazione delle *"Linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo e ad uso produttivo nella ricostruzione post sisma 2012"*;

Richiamato in particolare l'art. 4, comma 2, delle suddette Linee guida, che disciplina le modalità di controllo sul campione sorteggiato a seconda che siano stati o meno ultimati i lavori e depositato il certificato di collaudo statico ovvero l'attestazione di conformità delle opere eseguite;

Vista l'Ordinanza n. 40/2015 che, in coerenza con l'art. 3, comma 7, del D.L. n. 74/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2012, stabilisce, per gli edifici ad uso produttivo, un procedimento unico articolato in due fasi, di cui la prima volta all'eliminazione delle carenze strutturali definite al comma 8 dell'articolo suddetto, e la seconda relativa agli eventuali interventi di miglioramento sismico;

Richiamato altresì l'art. 5, comma 7, dell'Ordinanza sopra citata, il quale specifica che il parere espresso dalle strutture tecniche competenti in materia sismica sugli interventi estratti a campione viene rilasciato unicamente per la fase del procedimento in essere al momento dell'estrazione (prima o seconda fase);

Vista la D.G.R. n. 913/2012 che dispensa dal pagamento del rimborso forfettario per spese di istruttoria, previsto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008, tutti gli interventi di ripristino, ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012;

Considerato che il Comune di Finale Emilia si avvale dei Servizi tecnici regionali per l'esercizio della funzione sismica, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008;

Preso atto che con nota prot. PG/2017/0781711 del 22/12/2017 il Geom. Samuele Bergamini, in qualità di tecnico delegato, a seguito della comunicazione di avvenuto sorteggio della pratica numero CR-22410-2017 in oggetto, da parte dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e del relativo avvio del procedimento assunto agli atti regionali con prot. n. PG/2017/0766303 del 14/12/2017, ha trasmesso al Servizio, quale Struttura tecnica competente in materia sismica, per il controllo di merito, il progetto esecutivo delle strutture relativo all'intervento in oggetto, a firma dell'Ing. Volponi Nicola in qualità di progettista strutturale;

Dato atto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al funzionario ing. Maria Graziano, con nota del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli in data 18/01/2018;

Considerato che nell'espletamento della funzione di controllo è stata inviata da parte del S.G.S.S. una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti con nota prot. n. PG/2018/0119581 del 20/02/2018;

Considerato che, non essendo pervenuta presso il S.G.S.S. alcuna documentazione in risposta alla suddetta richiesta, in data 27/09/2018 è stata inviata, con nota prot. n. PG/2018/0598071, la comunicazione relativa al preavviso di parere conclusivo negativo, a cui ha fatto seguito una richiesta di proroga di 30 giorni per la redazione delle relative osservazioni;

Preso atto delle osservazioni al preavviso sopracitato, assunte agli atti con prot. n. PG/2018/0664597 del 05/11/2018;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'Ordinanza 27/2013 e ss.mm.ii., l'esito del controllo deve essere rilasciato in considerazione della documentazione progettuale disponibile;

Considerato che il controllo, effettuato dai tecnici responsabili dell'istruttoria individuati, è finalizzato ad accertare che l'impostazione del progetto sia coerente con l'Ordinanza citata e con le NTC-2008, nel rispetto delle scelte progettuali adottate, nei limiti e con le modalità definiti nell'allegato B.3 della D.G.R. n. 1373/2011;

Preso atto che, con nota prot. n. PG/2018/0724387 del 05/12/2018, il S.G.S.S. ha comunicato al beneficiario le risultanze dell'attività istruttoria conseguente al sorteggio, ovvero "...l'**ESITO NEGATIVO** del controllo sul progetto ai fini sismici, poiché l'istruttoria tecnica ha evidenziato elementi di contrasto del progetto con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica per le seguenti motivazioni: *Deposito ovest....; Deposito est.....*"

Verificato che tale procedimento collegato si è concluso successivamente all'emissione del decreto di rigetto dell'istanza per l'accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma del 2012;

Per tutto quanto sopra premesso, evidenziato e richiamato

DECRETA

1. **di prendere atto** delle risultanze del controllo effettuato dal S.G.S.S. conclusosi con **ESITO NEGATIVO** e di assumere agli atti le motivazioni in aggiunta a quelle già espresse con DCR/2018/1377 del 04/06/2018;
2. di confermare quanto espresso con DCR/2018/1377 del 04/06/2018, e per il quale il presente atto risulta meramente confermativo e pertanto non idoneo a riaprire i termini di impugnazione;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)